

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dall’art.2, comma 1, lettera l) del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Servizio è costituito da un numero variabile di persone, a seconda delle necessità definite dal datore di lavoro. Fanno parte del Servizio almeno un Responsabile (RSPP) ed eventualmente uno o più Addetti (ASPP). Il D. Lgs 81/2008 prevede che la figura del Responsabile possa essere ricoperta da personale interno o esterno, mentre quella degli Addetti deve essere affidata a personale interno.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (persona designata dal Datore di Lavoro in possesso d’attitudini e capacità adeguate) ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio.

L’art. 33 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge e cioè:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.